



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 29-04-2022

Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 ai sensi della Deliberazione Arera n. 363/2021/r/rif

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:45, nella solita sala delle adunanze, alla Prima convocazione in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'ANGELO CAMILLO	P	D'Angelo Lino	P
RAGONICI LUCA	P	Ciambotti Annamaria	P
CATERINI BATTISTA	P	Giovannini Enea	A
PROIETTI DOMENICO	A	ESPOSITO VINCENZO	A
RICCIONI EMANUELE	P	Giorgi Costanza	A
D'Anselmo Franco	P		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 7
Assenti 4

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio RICCIONI EMANUELE il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Piccioni Tiziana.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 12.07.2020;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tari, tributo puntuale (TTP), approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 22.06.2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Dm Interno del 24 dicembre 2021, con il quale è stata disposta la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del Dl. n. 228/2021, che ha differito al 31 maggio 2022 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2025;

VISTO l'art. 3, comma 5-*quinqüies*, del Dl. n. 228/2021, il quale ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021, recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e valevole per il quadriennio 2022-2025;

PRESO ATTO che l'art. 7, della Deliberazione n. 363/2021 ha definito il seguente iter per l'approvazione del Piano finanziario:

“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di

legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 33 necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2".

RICHIAMATI in particolare, della Deliberazione n. 363/2021:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: "Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.";
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: "2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio

- integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 28 c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.*
- 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.*
- 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale”;*
- *l'art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale” che così recita: “4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.*
- 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici 30 e/o operativi.*
- 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.*
- 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2.*
- 4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto*

previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”

RICHIAMATA la Determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, rubricata “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 “Chiarimenti applicativi” che così recita: “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla 9 predisposizione del piano economico finanziario deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:

- *utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;*
- *determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime*

dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.6 Ai fini della determinazione della componente di cui all'articolo 2, comma 2 del MTR-2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti.

1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce , di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.

1.10 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2. 10

1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

1.12 Il valore, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/RIF, relativo all'anno 2002, è pari a 1,319.”;

- l'art.2 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione” che così recita: “In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo: a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto

privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4. 2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione: a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina; b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.”.

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR-2 - Allegato alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR-2:
- il coefficiente di recupero di produttività (), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (), che può assumere un valore tra 0% e 4%;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
- il coefficiente di natura previsionale per la copertura degli scostamenti attesi per l'applicazione delle disposizioni contenute all'interno del Dlgs. n. 116/2020 (116), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
- l'art. 7 dell'MTR-2 stabilisce che
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
 - *I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno = {2022, 2023, 2024, 2025} per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
 - *per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
 - *per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato*

al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$. In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno $(a-2)$;

- Ai fini dell'aggiornamento dei costi, il tasso di inflazione relativo all'anno a è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo. Ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno $= \{2022\}$, si considerano i seguenti tassi di inflazione $2021 = 0,1\%$ e $2022 = 0,2\%$. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

- I costi riconosciuti:

• comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

- B7 - Costi per servizi;

- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

- B9 - Costi del personale;

- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

- B13 - Altri accantonamenti;

- B14 - Oneri diversi di gestione;

• sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea: - i costi attribuibili alle attività capitalizzate; - le poste rettificative di cui al comma 1.1; - i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante; - i costi complessivi sostenuti per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, nei casi in cui si sia fatto Allegato A 19 ricorso (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo di natura previsionale; - gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio. l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione () prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale

miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

- l'art. 11 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni () prevedendo tra di esse la componente , che includono tra le altre:
- la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
- eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 12 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale ();
- l'art. 13 dell'MTR-2 definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:

“13.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.

13.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

13.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.

13.4 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.

13.5 In sede di prima approvazione, ai fini della redazione del PEF per ciascun anno = {2024, 2025}, si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

13.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le

rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

13.7 Sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

- l'art. 15 dell'MTR-2 contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 16 dell'MTR-2, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
 - Nel caso di passaggio, a partire dal 2022, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare: - partendo da una soglia massima pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11; fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dagli artt. 17-18-19 dell'MTR-2 in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 20 per quanto concerne la determinazione del Valore di subentro Nel caso di subentro, nell'anno = {2022, 2023, 2024, 2025}, di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio;

VISTA la Deliberazione Arera 26 ottobre 2021, n. 456/R/Rif, rubricata “*valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)*”, per mezzo della quale l'Autorità ha definito il tasso d'inflazione programmata pari all'1,7%, impiegato per la determinazione del parametro , nonché la determinazione del deflatore degli investimenti e la remunerazione del capitale investito (Wacc);

CONSIDERATO CHE la componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR-2, è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;

CONSIDERATO CHE il comma 11.1 del MTR-2 disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;

CONSIDERATO CHE riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al

comma 16.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;

CONSIDERATO CHE ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'art. 2, del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 27.4 del MTR-2.

VISTO il Titolo IV, del MTR-2, il quale introduce l'attività di regolazione con riguardo alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

DATO ATTO CHE il MTR-2 definisce "*Organismo competente*", ovvero il soggetto deputato all'attività di validazione delle tariffe di accesso agli impianti, l'Ente territorialmente competente al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

DATO ATTO CHE alla data di approvazione del Pef 2022-2025, l'Organismo competente risulta identificabile con lo stesso Comune di Valle Castellana;

VISTO l'art. 26, del Mtr-2, rubricato "*Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti*"

CONSIDERATO CHE con la sopra richiamata Determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2, sono stati adottati i seguenti schemi tipo:

- a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1 alla predetta Determinazione;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla predetta Determinazione;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 alla predetta Determinazione, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 alla predetta Determinazione.

RICHIAMATA inoltre la Deliberazione Arera 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Arera 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28.12.2020, con la quale è stato approvato il Pef Tari anno 2020 per l'ambito tariffario del Comune di Valle Castellana;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.19 del 22.06.2021, con la quale è stato approvato il Pef Tari anno 2021 per l'ambito tariffario del Comune di Valle Castellana;

CONSIDERATO che l'Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di Valle Castellana;

CONSIDERATO CHE sul Comune di Valle Castellana suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
Mo.Te Ambiente S.p.a.	Comune di Valle Castellana

VISTA la seguente documentazione predisposta da questo Ente;

- il Pef 2022-2025 redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'allegato 4 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "B" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "C" alla presente Deliberazione);
- il Pef 2022-2025 redatto dal gestore Mo.te Ambiente S.p.a. secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "D" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante del gestore Mo.te Ambiente S.p.a. secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "E" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta dal gestore Mo.te Ambiente S.p.a. secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "F" alla presente Deliberazione);

TENUTO CONTO che:

- il valore delle entrate tariffarie 2021 (*Told2021*) è pari a Euro 161.953,00. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2022 rispetto a quelle 2021 è pari a 1,60%;
- il valore delle entrate tariffarie 2022 (*Told2022*) è pari a Euro 164.544,23. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2023 rispetto a quelle 2022 è pari a 1,60%;
- valore delle entrate tariffarie 2023 (*Told2023*) è pari a Euro 167.176,93. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2024 rispetto a quelle 2023 è pari a 1,60%;
- il valore delle entrate tariffarie 2024 (*Told2024*) è pari a Euro 169.851,74. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2025 rispetto a quelle 2024 è pari a 1,60%;

PRESO ATTO che le entrate tariffarie 2022-2025 come sopra determinate registrano una crescita così determinata

	2022	2023	2024	2025
ΣT_a	178.598,80	185.383,07	184.699,84	184.016,62
TV_{a-1}	150.351,00	118.098,77	60.859,81	60.176,59
TF_{a-1}	11.602,00	46.445,46	43.336,90	46.011,71
ΣT_{a-1}	161.953,00	164.544,23	167.176,93	169.851,74
T_a/T_{a-1}	1,01	1,01	1,01	1,01

DATO ATTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie dai gestori e del Comune stesso, come dettagliato nella relazione di accompagnamento (Allegato “C” alla presente Deliberazione);
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO che l’Ente ha provveduto:

- all’elaborazione dello schema di Pef secondo lo schema tipo di cui all’Allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2/R/Rif (Allegato “A” alla presente Deliberazione);
- alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo, (Allegato “C” alla presente Deliberazione), sviluppando i seguenti punti:
 - ✓ Attività di validazione svolta;
 - ✓ Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - ✓ Costi operativi incentivanti;
 - ✓ Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - ✓ Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*;
 - ✓ Focus sulla determinazione dei conguagli;
 - ✓ Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori sopra individuati e da quelle in possesso dallo stesso Comune di Valle Castellana, ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del Pef 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Valle Castellana nell’ammontare complessivo così suddiviso nelle annualità ad oggetto del Pef:

2022: Euro 164.544,24;
2023: Euro 167.176,93;
2024: Euro 169.851,76;
2025: Euro 172.569,36;

VISTO l’art. 8, della Deliberazione Arera n. 363/2021, il quale prevede l’aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2. L’aggiornamento sarà predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel

Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

PRESO ATTO che con la deliberazione 15/2022 per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:

- un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
- indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
- obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
- inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente; regolatori;

VISTO l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui: “entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

CONSIDERATO che:

- il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del Dl 138/11 al, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di

scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...];

- ai sensi del comma 7 dell'art.200 del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni possono istituire “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”;

- il comma 1 dell'art. 201, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che: “Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”;

- come previsto dall'articolo 1 dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 “Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

- nel territorio del Comune di Valle Castellana non è operativo un Ente territorialmente competente e che pertanto ai sensi della normativa vigente l'Ente territorialmente competente sia da ravvisarsi nel Comune medesimo;

RITENUTO che L'organo competente all'adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio sia da individuare nel Consiglio comunale alla luce della considerazione che la decisione da assumere incide sulla portata del servizio pubblico sotto due aspetti importanti, quello della qualità contrattuale e quello della prestazione tecnica ed assume, proprio nella dinamica del provvedimento, funzione programmatica (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. b) tuel), di indirizzo (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. g) tuel) e di organizzazione di un servizio pubblico (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. e) tuel).

RITENUTO quindi di dover procedere all'adempimento previsto dal richiamato articolo 3 dell'allegato 1 in ordine alla scelta della matrice regolatoria;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito per le motivazioni sopra indicate individuando quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I°;

VISTO il Decreto Sindacale del 29.04.2022 ed acquisito agli atti dell'Ente in data 29.04.2022 prot. 3343, avente ad oggetto: “Decreto di nomina del Responsabile delle attività di validazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6.3 della Deliberazione 443/2019 e all'art. 1.2 della Deliberazione Arera 57/2020 Arera”, con cui è stato nominato il Responsabile di Area Tecnico – Manutentiva Geom. Katia D'Agostino, quale unità incaricata della validazione del PEF da porre alla base della determinazione delle tariffe Tari anno 2022 del Comune di Valle Castellana;

VISTA la Determina n. 290 Registro Generale del 29.04.2022, rubricata: Validazione Del Piano Economico Finanziario (Pef) 2022-2025 Relativo Alla Gestione Del Servizio Rifiuti Finalizzato Alla Determinazione Delle Tariffe Tari;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. Votanti n. Favorevoli n. Contrari n.
 Astenuti n.
 Esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare le premesse e gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, pertanto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per gli anni 2022-2025, così suddiviso:

Tipologia	Anno			
	2022	2023	2024	2025
Parte variabile	118.098,77	123.840,03	123.840,03	123.840,03
Parte fissa	60.500,03	61.543,04	60.859,81	60.176,59
Totale	178.598,80	185.383,07	184.699,84	184.016,62

3. Di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, i dati forniti dai gestori individuati in premessa;
4. Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dai gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
5. Di approvare il Pef 2022-2025 del Comune di Valle Castellana redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2/R/Rif,
6. Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2022-2025, Allegato "C" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
7. Di dare atto che i parametri di competenza di questo Etc sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:

Parametro	Ambito Tariffario Comune di Valle Castellana
------------------	---

[0,1%-0,5%]	0,10% anni 2022, 2023, 2024 e 2025
[0%-4%]	0,00% anni 2022, 2023, 2024 e 2025
[0%-3%]	0,00%
C116 [0%-3%]	0,00%
b [0,3-0,6]	0,6
w [0,1-0,4]	0,4
γ1 [-0,4/0]	-0,30
γ2 [-0,30/0]	-0,15

8. Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
9. Di trasmettere ad Arera il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022, ai sensi dell'art. 7.6, della Deliberazione n. 363/2021;
10. Di individuare ai sensi dell'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio, quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I°;
11. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Tributi ed Ambiente nonché ai Gestori ai fini 2.1 delle pertinenti decisioni inerenti l'attuazione dello schema regolatorio adottato in ordine alla quantificazione dei rispettivi costi e all'inserimento degli stessi nell'elaborando Piano Finanziario 2022-2025.

Infine il Consiglio stante l'urgenza di provvedere in merito
 Con separata votazione che ha avuto il seguente risultato:
 Presenti n. 7
 Assenti n. 4
 Favorevoli all'unanimità.

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione che ha avuto il seguente risultato: Presenti n. 7, Assenti n. 4, Favorevoli all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 23-04-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 23-04-2022

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to RICCIONI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. del

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 29-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-04-2022 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana